

R.G.N. 14797/2016

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

-letto il ricorso che precede;

-ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte* e la connessa esigenza di instaurare il contraddittorio tra le parti;

-fissa, ai soli fini della delibazione dell'istanza cautelare, l'udienza del 5.1.2017, ore 09:00, ordinando alle parti di comparire personalmente;

-dispone che, ai fini della delibazione dell'istanza cautelare, il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla parte convenuta ed ai controinteressati entro il 20.12.2016;

-fissa, per la discussione di merito della controversia, l'udienza del 30.11.2017, ordinando alle parti di comparire personalmente;

-dispone che, ai fini del giudizio di merito, il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla parte convenuta ed ai controinteressati, a cura dell'attore, nel rispetto del termine di legge;

-letta, altresì, l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione - ai sensi dell'art. 151 c.p.c.- nei confronti dei soggetti controinteressati;

-visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

-visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. **TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113** dell'8-9 MAGGIO **2014**);

-ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa



alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

-ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c.:

AUTORIZZA

La notificazione del ricorso e del presente decreto mediante pubblicazione sul sito web del FORMEZ P.A. -Centro servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A.-
<http://RipamFormez.it> di un avviso -previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

PRESCRIVE

-che l'amministrazione non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Bari, 06/12/2016

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

